AICA
Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico

AICA
Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico
-
REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI

INDICE

1. Finalità delle Sezioni Territoriali 3
2. Costituzione di Sezioni Territoriali 3
3. Organi delle Sezioni Territoriali 3
4. Assemblea di Sezione 3
5. Consiglio di Sezione e Rappresentante 3
6. Attività delle Sezioni Territoriali 4
7. Elezione del Consiglio di Sezione 4
8. Mandato e durata delle Cariche Sociali 5
9. Rieleggibilità 5
10. Verbali 5
11. Norme Contabili 5
12. Rendiconti delle Sezioni Territoriali 5
13. Ispettori 5
14. Scioglimento delle Sezioni Territoriali 5

1. Finalità delle Sezioni Territoriali

Per favorire la diffusione dell'Associazione sul territorio e contribuire alla valorizzazione e al potenziamento delle sue finalità istituzionali possono venire istituite Sezioni Territoriali (Art. 31 dello Statuto dell'Associazione).

Le Sezioni Territoriali hanno scopi comuni e riguardano in modo specifico l'incremento del numero dei soci ed il loro coinvolgimento nella vita dell'Associazione.

Come da Statuto art 31, a fronte di specifiche esigenze, possono essere costituite Sezioni non meramente riferite ad una area territoriale che raggruppano Soci sulla base di interessi ed obiettivi comuni. Tali eventuali Sezioni seguono le stesse regole definite per le Sezioni Territoriali.

2. Costituzione di Sezioni Territoriali

Le modalità di costituzione di una Sezione Territoriale sono indicate all'Art. 32 dello Statuto dell'Associazione.[1]

3. Organi delle Sezioni Territoriali

Pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa interna della singola Sezione, all'art. 33 dello Statuto dell'Associazione sono indicati gli Organi di funzionamento della Sezione.[2]

4. Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è formata da tutti i Soci aderenti alla Sezione stessa ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea di Sezione deve essere indetta dal Presidente di Sezione in via ordinaria almeno una volta all'anno. L'Assemblea di Sezione può essere indetta in via straordinaria dal Presidente di Sezione di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di Sezione o su richiesta di almeno un quarto dei Soci della Sezione.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data fissata, e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea di Sezione è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci della Sezione aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea di Sezione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono in regola con tutti i requisiti richiesti alla data di indizione dell'Assemblea stessa.

I compiti fondamentali dell'Assemblea di Sezione, convocata in via ordinaria, sono:

- approvare lo svolgimento delle attività della Sezione stessa;
- procedere all'esame ed all'approvazione del rendiconto annuale della gestione operativa della Sezione;
- approvare eventuali Regolamenti di Sezione, e loro modifiche, purché nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto;
- eleggere il Consiglio di Sezione.

5. Consiglio di Sezione e Rappresentante

Il Consiglio Direttivo di Sezione (o, per semplicità, "Consiglio di Sezione") è formato da un massimo di dieci membri che eleggono al proprio interno, a maggioranza semplice:

- il Presidente;

[1] "Un gruppo di almeno 10 Soci, che risiedono o hanno sede di lavoro in una o più regioni o più province contigue in cui vi siano almeno 15 Soci in regola con il versamento delle quote, può proporre la costituzione di una Sezione Territoriale, indicando gli obiettivi che ci si propone e predisponendo un primo programma di attività di massima da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificato il soddisfacimento delle condizioni, delibera sull'istituzione e sulle competenze territoriali della Sezione Territoriale. OMISSIS…."

[2] Assemblea della di Sezione Territoriale. • Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale. • Presidente della Sezione. • Il Segretario della Sezione Territoriale.

- il Segretario.

Il Consiglio può eleggere, se lo ritiene, anche uno o più Vicepresidenti, tra i quali un Presidente Vicario che sostituisce il Presidente nell'attività ordinaria in caso di suo eventuale impedimento.

Indipendentemente dalle diverse scadenze di mandato dei Consigli di Sezione, dopo ventiquattro mesi dalla più recente elezione dei componenti degli Organi associativi di cui all'Art. 20 dello Statuto dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nazionale inviterà a far parte del consiglio Direttivo nazionale i rappresentanti delle otto Sezioni Territoriali attive con il maggior numero di Soci iscritti (vedasi art 20 comma d) Statuto AICA.

6. Attività delle Sezioni Territoriali

L'attività delle Sezioni è regolata dall'Art. 34 dello Statuto dell'Associazione.

Alla Sezione Territoriale viene data la possibilità di aderire attraverso un proprio rappresentante ad iniziative, associazioni, organizzazioni, istituzioni locali presenti sul proprio territorio e che condividono i valori e gli obiettivi di AICA.

7. Elezione del Consiglio di Sezione

7.1 procedura standard

a) Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Sezione verrà costituito un Comitato Elettorale che sarà formato da due soci: preferibilmente una persona del Consiglio uscente che non si ricandida ed una persona non candidata.

b) Il Comitato Elettorale dovrà inviare una comunicazione con la data di convocazione dell'Assemblea per l'elezione ed il termine entro cui i Soci possono candidarsi, a tutti i Soci AICA appartenenti alla Sezione. Tale comunicazione conterrà inoltre i termini e le modalità con cui i Soci possono candidarsi.

c) Sono elettori tutti i soci appartenenti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa nel momento dell'indizione delle elezioni; un Socio Collettivo della Sezione può delegare un Socio come rappresentante per esprimere il suo voto.

d) Il Comitato Elettorale, verificati i requisiti necessari per candidarsi, stabilisce la modalità di comunicazione ai soci dei candidati ammessi.

e) A sostegno della propria candidatura, ogni candidato potrà inviare attraverso il Comitato Elettorale un massimo di due messaggi ai Soci della Sezione Territoriale.

f) La votazione potrà essere effettuata anche in modalità telematica.

g) Potranno essere espresse preferenze. A parità di voti, risulta eletto il socio con anzianità associativa maggiore.

h) Entro 7 giorni verranno comunicati i risultati della elezione da parte del Comitato Elettorale ed entro 30 giorni viene convocata la prima riunione del Consiglio di Sezione.

i) Di tutte queste attività dovranno essere informati il Presidente ed il Segretario Generale.

7.2 – Gestione di Urgenza delle Elezioni del Consiglio di Sezione.

In caso di urgenza elettiva e/o al fine di ridurre i tempi procedurali, il Presidente della Sezione territoriale, congiuntamente al Vicepresidente, se nominato, e al Segretario della Sezione, può inviare formale richiesta al Presidente e al Segretario Generale nazionale al fine di ottenere l'autorizzazione all'attivazione della procedura smart per la gestione delle elezioni del Consiglio di Sezione.

Una volta ricevuta l'autorizzazione:

1) Il Presidente di Sezione, con il supporto del Segretario di Sezione e del Vicepresidente, procede alla raccolta delle candidature;

2) Verificati i requisiti statutari per l'eleggibilità dei soci candidati, i nominativi dei candidati ammessi verranno comunicati ai soci della Sezione;

8. Mandato e durata delle Cariche Sociali

Tutte le cariche della Sezione Territoriale possono essere coperte solo da Soci in regola con la quota sociale.

I relativi mandati hanno durata quadriennale, salvo quanto diversamente specificato.

I titolari dei mandati scaduti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi incaricati. L'Assemblea di Sezione può, in particolari casi, prorogare di un anno al massimo la scadenza delle cariche sociali. Quando una carica rimanga vacante per dimissioni, o altra causa, viene nominato un subentrante il cui mandato ha la stessa scadenza che competeva al mandato del titolare sostituito. Per i consiglieri di sezione, di norma, subentrerà il Socio che, nella graduatoria dei voti, figura al primo posto dei non eletti.

9. Rieleggibilità

Il Presidente di Sezione e il Rappresentante della Sezione presso il Consiglio Direttivo dell’Associazione non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.

10. Verbali

Delle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione fanno fede i verbali che devono essere resi disponibili ai Soci aderenti alla Sezione. Delle deliberazioni del Consiglio fanno fede i verbali che devono essere resi disponibili ai Soci aderenti alla Sezione.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio devono essere inviati al Presidente dell'Associazione ed al Segretario Generale dell'Associazione.

11. Norme Contabili

Eventuali registrazioni contabili riferite alla singola Sezione sono normate dall'Art. 42 dello Statuto dell'Associazione.

12. Rendiconti delle Sezioni Territoriali

Come indicato all'Art. 43 dello Statuto dell'Associazione, i Presidenti di Sezione, dovranno sottoporre al Segretario Generale, e quindi al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il rendiconto delle attività dallo stesso preventivamente approvate e finanziate.

In coerenza con i tempi dell’esercizio finanziario dell'Associazione, le Sezioni devono effettuare la rendicontazione dell'attività svolta, con l'evidenza degli eventuali aspetti economici relativi, almeno una volta all'anno.

13. Ispettori

Le circostanze e le modalità di invio di ispettori presso una Sezione sono indicate all'Art. 44 dello Statuto dell'Associazione.

14. Scioglimento delle Sezioni Territoriali

Le circostanze e modalità di scioglimento di una Sezione sono indicate all'Art. 35 dello Statuto dell'Associazione.